

# “Rwanda policy” e UK Supreme Court: riflessioni sparse sul ruolo del potere giudiziario nel Regno Unito alla luce dei recenti avvenimenti

di Andrea Butelli

dottorando di ricerca in diritto comparato  
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze

**Abstract:** La recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che dichiara l'illegittimità del piano di ricollocamento dei richiedenti asilo in Ruanda e le successive contromisure governative adottate ai fini di neutralizzare gli effetti della pronuncia stessa sono l'occasione per sollevare alcune riflessioni sul ruolo del potere giudiziario inglese. La vicenda è uno dei sintomi di una fase storica caratterizzata dalle tendenze restrittive del potere di *judicial review* verso la frequente disapplicazione dello Human Rights Act 1998.

## 1. La vicenda processuale e il quadro normativo

Il 15 novembre 2023 la Corte Suprema del Regno Unito<sup>1</sup>, in accoglimento delle tesi sostenute dai *respondents*<sup>2</sup>, ha dichiarato unanimemente l'illegittimità dell'operato governativo finalizzato al ricollocamento di alcuni richiedenti asilo in Ruanda, ribaltando recisamente la pronuncia di primo grado resa dalla Divisional Court della High Court<sup>3</sup> e percorrendo, invece, il sentiero interpretativo già indicato in secondo grado dalla Court of Appeal<sup>4</sup>. Le richieste d'asilo erano state presentate all'Home Office da alcuni migranti provenienti da Siria, Vietnam, Iraq, Iran e Sudan; contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità delle stesse, si prospettava per i medesimi il trasferimento in Ruanda, in quanto Stato individuato dall'amministrazione inglese quale *safe third country* idoneo a ricevere la reiterazione della richiesta.

Prima di descrivere la cornice normativa in cui si inquadra la vicenda, preme evidenziare che l'individuazione dello Stato di destinazione da parte dell'Home Office è avvenuta in applicazione dell'accordo di durata quinquennale stipulato tra il governo del Regno Unito e quello del Ruanda datato 13 aprile 2022 e denominato [The UK-Rwanda] Migration and Economic Development Partnership (MEDP)<sup>5</sup>. In forza dell'accordo, composto da un Memorandum of Understanding (MOU) e da due note verbali diplomatiche<sup>6</sup>, il Ruanda si impegna a trattare ogni individuo trasferito e la relativa richiesta d'asilo in conformità con il diritto interno e internazionale, nell'asserito rispetto del principio chiave per l'intera vicenda processuale: il c.d. *non-refoulement principle*<sup>7</sup>. Tuttavia, una volta ripercorsi i contenuti essenziali dell'accordo con una sintetica, ma più che esauriente ricognizione, la Corte precisa che né il Memorandum né le due note verbali costituiscono fonti vincolanti di diritto internazionale<sup>8</sup>.

Tenendo bene a mente tale intreccio pattizio e, soprattutto, le sue appena evidenziate debolezze, occorre adesso osservare la base giuridica di diritto interno utile all'attuazione delle politiche migratorie del governo inglese, ossia i regolamenti dell'Home Office allora in vigore (Immigration

<sup>1</sup> [2023] UKSC 42. Il testo della sentenza di ultima istanza e altri materiali utili sono attualmente reperibili presso <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2023-0093.html>.

<sup>2</sup> Ossia i richiedenti asilo: le parti sono in tal guisa disposte in giudizio trovandosi il Secretary of State for the Home Department in veste di *appellant* in seguito alla sentenza della Court of Appeal.

<sup>3</sup> [2022] EWHC 3230 (Admin). Il testo della sentenza di primo grado è attualmente reperibile presso <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/AAA-v-SSHD-Rwanda-judgment.pdf>.

<sup>4</sup> [2023] EWCA Civ 745. Il testo della sentenza di appello è attualmente reperibile presso <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/06/AAA-v-SSHD-judgment-290623.pdf>.

<sup>5</sup> I contenuti dell'accordo sono ampiamente approfonditi dal rapporto: v. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9568/CBP-9568.pdf>.

<sup>6</sup> Come evidenzia la Corte stessa – e, altresì, come indicazione utile al lettore – il contenuto del MOU merita attenzione su alcuni punti specifici, segnatamente i paragrafi 9, 10, 15 e 21.

<sup>7</sup> V. Par. 9 del MOU, richiamato dal Par. 9 della sentenza.

<sup>8</sup> Par. 12.

Rules<sup>9</sup>). Nello specifico, muovendosi nel perimetro dell’Immigration Act 1971, quale atto di *primary legislation* rilevante, i paragrafi da 345A a 345D delle Immigration Rules prevedevano la possibilità di dichiarare inammissibile la richiesta d’asilo – evitando, quindi, ogni scrutinio nel merito – qualora il richiedente avesse avuto la possibilità, non preliminarmente percorsa, di rivolgere la domanda al governo di un *safe third country*. In tale ipotesi, il regolamento conferisce all’amministrazione il potere di disporre il trasferimento presso uno Stato terzo disponibile ad accogliere il richiedente asilo e ad esaminare la sua domanda, sempre che il contesto di destinazione rispetti i requisiti minimi previsti dal paragrafo 345 B, essenziali per esser definito “sicuro”. In particolare, nella disamina delle disposizioni richiamate, l’attenzione deve soffermarsi proprio sul punto (ii) del paragrafo 345 B, in quanto rinvia al passaggio chiave dell’intera vicenda sancendo che uno Stato potrà esser ritenuto sicuro solo se “in quello Stato sarà rispettato il principio di non respingimento conformemente alla Convenzione sui Rifugiati”.

Il principio di *non-refoulement* – o di non respingimento - vieta allo Stato ricevente il trasferimento del richiedente asilo in un qualsiasi territorio in cui la sua vita o la sua libertà possano risultare a rischio a causa della sua razza, religione, nazionalità, delle sue opinioni politiche o per l’appartenenza a un particolare gruppo sociale<sup>10</sup>. La UK Supreme Court rimarca in più paragrafi della pronuncia la pluralità di fonti di diritto internazionale che rendono vincolante il principio per il Regno Unito, citando nell’ordine: la Convenzione sui Rifugiati del 1951<sup>11</sup>, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984<sup>12</sup>, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>13</sup> e la stessa CEDU<sup>14</sup>. Inoltre, per completare il vaglio dei profili di diritto internazionale in gioco, la Corte precisa che, a prescindere dalle convenzioni di cui uno Stato è firmatario, il principio trae la sua vincolatività dal solo fatto di esser diritto internazionale consuetudinario; inoltre, a tal riguardo va evidenziato che il Regno Unito ha confermato di aderire a questa impostazione in occasione della Dichiarazione del 2001 degli Stati parte della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967<sup>15</sup>. La significatività e la lungimiranza dell’inciso racchiuso al paragrafo 25 della sentenza sono tali da richiedere una separata riflessione più oltre<sup>16</sup>.

Il quadro normativo non sarebbe completo se fossero tralasciate le fonti di diritto interno in cui il principio in oggetto si radica. Ne vanno rapidamente richiamate almeno quattro: Asylum and Immigration Appeals Act 1993<sup>17</sup>, Nationality Immigration and Asylum Act 2002<sup>18</sup>, Asylum and Immigration (Treatment of Claimants) Act 2004<sup>19</sup> e, naturalmente, Human Rights Act 1998<sup>20</sup>.

In questa sede non ci si dilungherà singolarmente su ciascuno di questi strumenti legislativi, seppur fondamentali<sup>21</sup>. È importante intravedere, però, il delinearci dei confini in cui il Secretary of State

<sup>9</sup> Un prospetto cronologicamente ordinato dei regolamenti in vigore e delle relative modifiche è disponibile presso <https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules>.

<sup>10</sup> La definizione è ricavata per sintesi sia dall’art. 33(1) della Convenzione del 1951 che dalle norme di seguito riportate in nota; merita precisare che, sebbene dalla *littera* della norma potrebbe intendersi solo *refoulement* diretto, la pluriennale giurisprudenza sul punto ha ricompreso nel divieto anche il respingimento indiretto (v. ad es. [1987] UKHL J0219-2), ossia “*via a third country*” come risulta dal caso in oggetto.

<sup>11</sup> Art. 33(1) della Convenzione sui Rifugiati.

<sup>12</sup> Art. 3(1) UNCAT.

<sup>13</sup> (General Comment 31 (2004), par. 12) ICCPR.

<sup>14</sup> Il percorso argomentativo è quello che dall’art. 3 muove verso le numerose pronunce in materia, considerando, *in primis*, il caso *Soering v United Kingdom* (1989) che estende l’interpretazione dell’art. 3 al riconoscimento di un obbligo positivo in capo allo Stato firmatario di assicurarsi che il soggetto allontanato non rischi di subire il trattamento vietato dalla norma in parola. Il divieto posto dall’art. 3 si estende, quindi, al ricollocamento (diretto o indiretto).

<sup>15</sup> V. il punto 4 della Dichiarazione del 2001, disponibile presso <https://www.unhcr.org/media/refugee-protection-international-law-declaration-states-parties-1951-convention-and-or-its>.

<sup>16</sup> V. punto successivo; cfr. O. DAVID, *Magical Thinking and Obsessive Desires: Conservative Politics, Human Rights, and the Rwanda Judgment*, VerfBlog, 2023/11/19, <https://verfassungsblog.de/magical-thinking-and-obsessive-desires>.

<sup>17</sup> Section 2.

<sup>18</sup> Sections 82, 84, 94(1) e 94(8).

<sup>19</sup> Paragraph 17 della Schedule 3.

<sup>20</sup> Section 6, da leggere in combinato disposto con le indicazioni derivanti dalla Section 2.

<sup>21</sup> Si rinvia alla ricognizione che la stessa UKSC ne fa ai paragrafi da 27 a 33 della sentenza.

avrebbe dovuto correttamente muoversi. Innanzitutto, l'Act del 1993 rappresenta l'elemento di raccordo e l'indicazione di massima circa la legittimità delle Immigration Rules; in particolare, ben si comprende la precisazione di cui al paragrafo 345B (v. retro), richiesta proprio in funzione della necessaria compatibilità del regolamento con la Convenzione dei Rifugiati del 1951, esplicitamente recepita dalla Section 2 dell'Act. Inoltre, al Secretary of State è richiesto un parere<sup>22</sup> – necessario all'eventuale ricollocamento del richiedente asilo – che tenga di conto dei rischi concreti per l'individuo trasferito in uno Stato terzo; tale apprezzamento specifico, pare escludere la legittimità di una valutazione generale ed astratta, richiedendo, invece, una puntuale analisi caso per caso<sup>23</sup>. Da ultimo, va ricordata nell'ambito dello Human Rights Act - principale strumento legislativo al centro di numerosi dibattiti politici<sup>24</sup> - la costante tutela apprestata dalla section 6 rispetto a eventuali atti della pubblica amministrazione adottati in violazione dei diritti garantiti dalla CEDU<sup>25</sup>, cui l'Act del 1998 riconosce diretta applicabilità nel diritto interno. Come evidenzia la Corte, in relazione al trasferimento dei richiedenti asilo e alla connessa applicabilità dei principi di diritto enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza inglese non si è mai allontanata dall'indirizzo ermeneutico elaborato dal caso *Soering*<sup>26</sup> in poi.

In definitiva, le conclusioni della UK Supreme Court - ampiamente motivate da evidenze empiriche e valutazioni di ampio respiro che contemplano anche casi di respingimento avvenuti già in vigenza dell'accordo negoziale<sup>27</sup> - non riconoscono il Ruanda quale *safe third country* idoneo all'accoglimento dei richiedenti asilo. La motivazione principale si fonda sul sistematico mancato rispetto del principio di *non-refoulement* sulla base dei casi documentati e confluiti in giudizio col contributo dell'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) nella veste di *intervener*; tuttavia, la Corte solleva ulteriori dubbi sia sull'indipendenza del giudice ruandese<sup>28</sup> sia, in generale, sul rispetto dei diritti umani in Ruanda<sup>29</sup>.

Dall'ampio ventaglio di norme di diritto interno e internazionale, così come dalla costante linea interpretativa mantenuta dalle corti, si intravede l'ineludibilità del principio di *non-refoulement* sia per la giurisprudenza che per la pubblica amministrazione britannica, a prescindere dal futuro dello Human Rights Act<sup>30</sup>. Se è vero che questa affermazione potrebbe apparire al lettore un inutile pleonasma, sembra altresì insolita l'avvertenza inserita dalla Supreme Court in apertura: "*The court is not concerned with the political debate surrounding the policy*"<sup>31</sup>. Come già si è notato in letteratura<sup>32</sup>, tali espressioni rappresentano il segno ulteriore che l'incandescenza delle questioni dedotte in giudizio ha richiesto ai *justices* accortezze stilistiche peculiari: la vicenda, difatti, presenta delicate sfaccettature che sollevano qualche riflessione d'insieme.

<sup>22</sup> Asylum and Immigration (Treatment of Claimants) Act 2004, Schedule 3, par. 17 .

<sup>23</sup> L'indicazione è, altresì, offerta dalla giurisprudenza, v. ad es. [1997] EWCA Civ Jo430-17 .

<sup>24</sup> v. oltre.

<sup>25</sup> In questo caso l'art. 3 CEDU.

<sup>26</sup> *Soering v United Kingdom* (1989) 11 EHRR 439.

<sup>27</sup> Par. 89 e 101-105.

<sup>28</sup> Par. 105 "*The right of appeal to the High Court is completely untested*".

<sup>29</sup> Par. 75-76; ricordando, peraltro, che recentemente proprio la polizia inglese aveva avvisato i cittadini di nazionalità ruandese residenti nel Regno Unito per il rischio di "*political killings*", v. par. 76. Inoltre, va sottolineato che la Corte ammette la "*good faith*" negoziale del Ruanda (seppur negando la vincolatività dello strumento negoziale e la sua subalternità alle altre fonti di diritto internazionale), nonché la possibilità di miglioramento del sistema di accoglienza in futuro v. Par. 102.

<sup>30</sup> v. oltre.

<sup>31</sup> Par. 2.

<sup>32</sup> v. B. CATHERINE, C. CATHRYN, *Supreme Judgecraft: Non-Refoulement and the end of the UK-Rwanda 'deal'*?, VerfBlog, 2023/11/20, disponibile presso <https://verfassungsblog.de/supreme-judgecraft/> e M. SERIO, *Il principio di non respingimento (non-refoulement) dei richiedenti asilo nella recente giurisprudenza della UK Supreme Court*, in *Giustizia Insieme*, 27 novembre 2023, par. 3.2 disponibile presso [https://www.giustiziainsieme.it/en/news/74-main/138-diritti-stranieri/2963-il-principio-di-non-respingimento-non-refoulement-dei-richiedenti-asilo-nella-recente-giurisprudenza-della-uk-supreme-court](https://www.giustiziainsieme.it/en/news/74-main/138-diritti-stranieri/2963-il-principio-di-non-respingimento-non-refoulement-dei-richiedenti-asilo-nella-recente-giurisprudenza-della-uk-supreme-court;); l'autore offre un'ampia analisi in lingua italiana della vicenda processuale, pertanto si ritiene opportuno far espresso rinvio a tale puntuale ricostruzione per un eventuale approfondimento.

## 2. “To end the merry-go-round”: il complicato rapporto tra il potere giudiziario e il Governo.

Inevitabilmente, le implicazioni politiche di una tale pronuncia sono presto emerse con forza. Lo stesso 15 novembre 2023, non appena reso noto il contenuto della sentenza, il Primo Ministro Rishi Sunak annunciava pubblicamente l'avvio di ulteriori negoziati con il Ruanda e, soprattutto, l'intenzione di ricorrere alla legislazione emergenziale per addivenire al riconoscimento *ex lege* del Paese africano quale “*safe third country*”<sup>33</sup>. Il Primo Ministro inglese – da tempo alle prese con le crescenti difficoltà che circondano la sua leadership<sup>34</sup> - pur riconoscendo formalmente “il valore fondamentale della *rule of law* per la democrazia”<sup>35</sup> - ha dichiarato espressamente di voler “porre fine alla giostra”<sup>36</sup>, palesando, di fatto, l'intento di procedere alla compressione del potere di *judicial review* delle corti britanniche ormai percepite come il grande ostacolo all'attuazione delle politiche migratorie del Governo<sup>37</sup>.

Superate, non senza qualche inciampo, le diverse resistenze sia interne che esterne ai Tories<sup>38</sup>, le contromisure dell'esecutivo hanno portato al disegno di legge denominato Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill<sup>39</sup>, che, al tempo in cui si scrive, ha raggiunto la *second reading* della House of Commons<sup>40</sup>. In applicazione della dottrina della sovranità parlamentare<sup>41</sup>, l'obiettivo di limitare lo scrutinio delle corti sul MEDP – e, conseguentemente, sull'idoneità del Ruanda come *safe third country* – sarebbe raggiunto principalmente con la Clause 2 del bill che recita “*Every decision-maker must conclusively treat the Republic of Rwanda as a safe country*”, precisando che per *decision-maker* sono inclusi sia gli uffici del Secretary of State che le corti britanniche. Nel prosieguo del testo<sup>42</sup> è resa ulteriormente chiara l'esclusione del sindacato giurisdizionale su tutte le questioni attinenti al rischio di respingimento e alle richieste d'asilo presentate nello Stato del Ruanda, così come è considerato inammissibile ogni ricorso al giudice avverso le decisioni degli uffici del Secretary of State riguardanti il ricollocamento del richiedente asilo nel Paese africano. Completa il quadro del depotenziamento delle corti la previsione di cui alla Clause 3 con la quale si prevede la disapplicazione di quelle parti dello Human Rights Act incompatibili con il nuovo bill.

Gli emendamenti sopraggiunti fino ad oggi<sup>43</sup> non hanno inciso significativamente sulla struttura essenziale del Safety of Rwanda Bill e le iniziali difficoltà riscontrate da Sunak sembrano esser state superate: il risultato della seconda lettura alla House of Commons - approvata con 313 voti a 269 dei quali nessuno contrario dei conservatori<sup>44</sup> - pare essere la conferma del raggiungimento di un'intesa di massima all'interno della maggioranza sui contenuti della legge.

<sup>33</sup> PM remarks on Supreme Court Judgement: 15 November 2023. The Prime Minister Rishi Sunak's remarks on the Supreme Court Judgement, Prime Minister's Office, 10 Downing Street and The Rt Hon Rishi Sunak MP, 15 November 2023. Le dichiarazioni sono disponibili presso <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-remarks-on-supreme-court-judgement-15-november-2023>.

<sup>34</sup> Per una ricostruzione v. The Economist, *How a Rwandan gambit consumed the Conservative Party*, 13.12.2023, <https://www.economist.com/britain/2023/12/13/how-a-rwandan-gambit-consumed-the-conservative-party>.

<sup>35</sup> PM remarks on Supreme Court Judgement cit. - Sul concetto di “rule of law” v. A. DE LUCA, *Enemies of the people o custodi della rule of law? Recenti sviluppi nei rapporti fra potere esecutivo e corti in Inghilterra*, REVISTA GENERAL DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO, vol. 32, 2022, p. 405 e ss.

<sup>36</sup> PM remarks on Supreme Court Judgement cit.: “*We need to end the merry-go-round*”.

<sup>37</sup> *Idem*. Pare opportuno sottolineare il tenore di tali dichiarazioni riportandole in parte “*I said I was going to fundamentally change our country – and I meant it. [...] It will ensure that people cannot further delay flights by bringing systemic challenges in our domestic courts and stop our policy being repeatedly blocked*”.

<sup>38</sup> v. A. WICKHAM, K. DONALDSON, E. MILLIGAN, A. MORALES, *Sunak Fights to Save Rwanda Plan to Fend Off Tory Rebels*, Bloomberg.com, 11/16/2023, p. 1.

<sup>39</sup> Disponibile presso <https://bills.parliament.uk/bills/3540>.

<sup>40</sup> Per un quadro cronologico puntuale e aggiornato dell'iter legislativo si rinvia a <https://bills.parliament.uk/bills/3540>.

<sup>41</sup> A. DONALD; J. GROGAN, *Defeat in the Supreme Court: Where Next for UK Asylum Policy?*, VerfBlog, 2023/11/17, <https://verfassungsblog.de/defeat-in-the-supreme-court/>.

<sup>42</sup> Clause 22, subsections (3) e (4).

<sup>43</sup> Si veda, per un elenco aggiornato: “Amendment paper” presso <https://bills.parliament.uk/bills/3540/publications>.

<sup>44</sup> Da segnalare 29 astenuti tra i *tories*.

Ampliando il *focus* e distaccandosi dalle specificità proprie della vicenda rapidamente ripercorsa, è possibile cominciare a scorgere il difficile rapporto tra il giudiziario e gli altri poteri dello Stato nel Regno Unito. Le ragioni di certe criticità si comprendono meglio prestando un occhio alla storia: è noto che il ruolo del giudiziario inglese ha subito un'evoluzione non trascurabile dallo Human Rights Act in poi. Come sottolinea De Luca<sup>45</sup>, la riforma appena menzionata ha dato ulteriore spinta propulsiva al fenomeno di politicizzazione del giudiziario inglese, un processo in atto già a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Complice anche il Constitutional Reform Act 2005 e, quindi, l'istituzione nel 2009 della UK Supreme Court, il giudiziario inglese ha assunto progressivamente sempre più visibilità<sup>46</sup>. Contestualmente, oltre alle ben note vicende processuali connesse alla Brexit<sup>47</sup>, naturalmente caratterizzate da un certo fragore mediatico, si è registrata negli ultimi decenni una decisa tendenza verso l'aumento dei casi di *judicial review*. Come conseguenza di questa evoluzione, si sono intensificate le criticità di sistema, con l'Esecutivo sempre più interessato al contenimento della c.d. *judicial overreach*, secondo la definizione offerta dalle voci più critiche<sup>48</sup>.

Il Governo Johnson ha da subito reso palese<sup>49</sup> il proprio obiettivo di sottrarre allo scrutinio del giudice ampie parti dell'azione amministrativa con l'intento di adottare specifiche disposizioni utili in tal senso: per doverosa sintesi, in questa sede conviene richiamare soltanto il prodotto più evidente della strategia politica da alcuni definita addirittura "*anti-judicial agenda*"<sup>50</sup>, ossia il Judicial Review and Courts Act 2022<sup>51</sup>; la riforma menzionata, seppur depurata nel testo definitivo dalle sue misure più controverse, contiene disposizioni che - nell'asserito intento di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa - limitano espressamente le possibilità di ricorrere al giudice a chi si ritenga leso dall'attività della pubblica amministrazione.

Parimenti, le "*ouster clauses*" - o clausole di non giustiziabilità<sup>52</sup> - del Safety of Rwanda Bill, meglio descritte *retro*, introducendo nuove limitazioni allo scrutinio del giudice sull'operato amministrativo, ripercorrono un sentiero di restrizioni mai veramente abbandonato dall'Esecutivo inglese degli ultimi anni, pur tenendo di conto della discrepanza tra l'intento politico dei Manifesti elettorali e il risultato finale di cui l'Act del 2022 costituisce un esempio.

A preoccupazioni diverse, ma non distanti nella sostanza, si rivolge il paragrafo 25 della sentenza, già richiamato nel corso del presente commento<sup>53</sup>; le affermazioni riguardanti il fondamento del principio di *non-refoulement* - da ricercare secondo la Corte nel diritto internazionale consuetudinario - risultano, difatti, solo apparentemente neutre<sup>54</sup>. In verità, alludono ad un altro punto critico nella definizione del ruolo del potere giudiziario per la tutela dei diritti fondamentali, ossia il futuro dello Human Rights Act 1998.

La precisazione con cui la Corte intende salvaguardare le proprie argomentazioni dall'abrogazione anche eventuale dell'Act del 1998 deve esser letta non soltanto come il risultato delle recenti dichiarazioni dell'ex Secretary of State Suella Braverman<sup>55</sup>, ma anche dei progetti di riforma che i Governi di stampo conservatore - da Boris Johnson in poi - hanno a più riprese paventato<sup>56</sup>.

<sup>45</sup> A. DE LUCA, *Enemies of the people cit.*, p. 407.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> *Idem*, p. 408.

<sup>48</sup> *Idem*, p. 409.

<sup>49</sup> v. Manifesto elettorale del Partito Conservatore del 2019. Per il riferimento bibliografico v. *ibidem*, nota 25.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Idem*, p. 412-13; in questa parte, anche per un opportuno sostegno bibliografico presente in nota, il rinvio alla ricostruzione operata nel testo citato è d'obbligo.

<sup>52</sup> A. DONALD; J. GROGAN, *Defeat in the Supreme Court cit.*

<sup>53</sup> v. punto precedente.

<sup>54</sup> Sul punto v. anche D. OWEN, *Magical Thinking and Obsessive Desires: Conservative Politics, Human Rights, and the Rwanda Judgment*, VerfBlog, 2023/11/19, <https://verfassungsblog.de/magical-thinking-and-obsessive-desires/> e A. DONALD, J. GROGAN, *Defeat in the Supreme Court cit.*

<sup>55</sup> E' opportuno riportare le parole con cui parodisticamente viene definito lo HRA 1998: "*Criminal Rights Act*". v. D. LYNCH, *Suella Braverman hits out at 'criminal' UK human rights protections*, Independent, 03 October 2023, <https://www.independent.co.uk/news/uk/suella-braverman-labour-prime-minister-tories-channel-b2423254.html>.

<sup>56</sup> A. DE LUCA, *Enemies of the people cit.*, p. 413 e ss. (escludendo dal discorso l'inafferrabile lampo del Governo Truss).

Allo stato attuale, il Bill of Rights Bill, ossia il disegno di legge pensato in sostituzione dell'Act del 1998, è ancora fermo alla *first reading* del 22 giugno 2022<sup>57</sup>; tuttavia, considerazioni d'insieme<sup>58</sup> inducono a ritenere non così sicura la sopravvivenza futura dello Human Rights Act, sia alla luce di quanto si è appena illustrato sia considerando il ruolo chiave del Lord Chancellor, adesso nuovamente ricoperto dall'originario proponente del Bill, Dominic Raab. Del resto, pur nella consapevolezza che l'abrogazione dell'Act del 1998 sarebbe la soluzione più drammatica in assoluto, la tecnica legislativa più recente ha reso evidente con quanta facilità l'Esecutivo possa comunque ottenere il risultato cui aspira mediante la sua disapplicazione espressa caso per caso<sup>59</sup>.

Senza che sia necessario attendere una - più o meno realistica - “uscita dall' ‘altra’ Europa”<sup>60</sup>, risulta già evidente che gli attacchi al potere giudiziario rappresentano ormai una costante sistematica nel meccanismo istituzionale del Regno Unito, in cui la vicenda della “Rwanda policy” costituisce soltanto la manifestazione più recente. Le limitazioni al potere di *judicial review* e gli attacchi allo strumento legislativo alla base della tutela dei diritti fondamentali, ossia lo Human Rights Act 1998, concorrono a tratteggiare un'immagine di democrazia a rischio, erosa dai suoi stessi rappresentanti. Il risultato è che in questa tendenza globale di “*democratic backsliding*”<sup>61</sup> troviamo coinvolte anche democrazie mature un tempo ritenute “insospettabili”, come quella appena esaminata, e non soltanto esperienze giuridiche culturalmente molto distanti o altre solitamente considerate imperfette<sup>62</sup>.

Il ruolo del giudiziario inglese e, soprattutto, della UK Supreme Court risulta così intaccato nella sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, non tanto dai singoli accadimenti storici considerati, ma, piuttosto, dalla tendenza complessiva diretta all'erosione e, talvolta, alla neutralizzazione del suo operato.

---

<sup>57</sup> <https://bills.parliament.uk/bills/3227>.

<sup>58</sup> O, potremmo dire, lo *Zeitgeist*.

<sup>59</sup> v. Safety of Rwanda Bill, Clause 3.

<sup>60</sup> A. DE LUCA, *Enemies of the people cit.*, p. 413.

<sup>61</sup> *Idem*, p. 417.

<sup>62</sup> *Ibidem* e D. OWEN, *Magical thinking cit.*